

**PARTE I**

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

**ATTI DELLA REGIONE****LEGGI****ATTO DI PROMULGAZIONE N. 11**

**VISTO** l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

**VISTI** gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

**VISTO** il verbale del Consiglio Regionale n.108/3 del 25.5.2018

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 08.06.2018, N. 11

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne).**

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

**Art. 1**

(Modifiche all'art. 4 della l.r. 28/2017)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne) è abrogato.
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 28/2017 le parole "Il riconoscimento della personalità giuridica è disposto a favore delle" sono sostituite dalle seguenti: "Sono riconosciute agli effetti della presente legge le".

**Art. 2**

(Integrazione all'art. 16 della l.r. 28/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 28/2017 sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: "e comunque nell'ambito degli aiuti previsti in regime de minimis".

**Art. 3**

(Integrazioni all'art. 20 della l.r. 28/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 28/2017 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nelle attività di controllo la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale è esibita unitamente ad un documento d'identità valido".
2. Al comma 12 dell'articolo 20 della l.r. 28/2017 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono, inoltre, esentati dalla frequenza del corso i pescatori che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età".

**Art. 4**

(Modifiche ed integrazioni all'art. 21 della l.r. 28/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 28/2017 le parole "minori con età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni non compiuti" sono sostituite dalle seguenti: "per i minori di età".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 28/2017 è inserito il seguente: "1 bis. Per i minori con età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni non compiuti, il tesserino segnacatture può essere richiesto previo assenso di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela".

**Art. 5**

(Modifiche ed integrazioni all'art. 24 della l.r. 28/2017)

1. Il comma 9 dell'articolo 24 della l.r. 28/2017 è sostituito dal seguente: "9. E' vietato pescare ad una distanza inferiore a trenta metri dai ponti e dai relativi manufatti".
2. Dopo il comma 9 dell'articolo 24 è inserito il seguente: "9 bis. E' vietato pescare ad una distanza inferiore a dieci metri dalle opere idrauliche a servizio delle derivazioni idroelettriche come: scale di risalita per i pesci, dighe, sbarramenti fluviali, opere

di prese, sgrigliatori, canali di adduzione.".

Art. 6

(Integrazione all'art. 25 della l.r. 28/2017)

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 28/2017 dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:  
"i bis) cefalo cm 20."

Art. 7

(Integrazione all'art. 27 della l.r. 28/2017)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 27 della l.r. 28/2017 è aggiunto il seguente:  
"4 bis. Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio del 29 aprile 1997 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, è vietato a qualsiasi imbarcazione tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o diverse reti da posta derivanti, la cui lunghezza individuale o addizionata sia superiore a 2,5 chilometri."

Art. 8

(Sostituzione dell'art. 30 della l.r. 28/2017)

1. L'articolo 30 della l.r. 28/2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 30  
(Sanzioni)

1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle normative vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:
  - a) da euro 200,00 a euro 1.000,00 per chiunque esercita la pesca senza la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale;
  - b) da euro 50,00 a euro 300,00 per chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino segna catture o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo e le altre disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 8;
  - c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi esercita la pesca con modalità e

tecniche vietate ai sensi dell'articolo 28, commi 1, 2, 3, 4 e 5;

- d) da euro 20,00 a euro 60,00 per ogni pesce pescato in violazione della disposizione di cui all'articolo 25;
- e) da euro 50,00 a euro 300,00 per la pesca in acque soggette a diritti esclusivi di pesca, di uso civico od in acque soggette a concessioni amministrative in mancanza di permesso rilasciato dal titolare o dal concessionario;
- f) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 1, 2, 3 e 4; oltre alle sanzioni penali e al risarcimento del danno, è disposta dalla Regione la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni;
- g) da euro 100,00 a euro 500,00 per le violazioni delle disposizioni di cui: alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 10, al provvedimento dirigenziale previsto nell'articolo 7, comma 4, al calendario ittico di cui all'articolo 9 e alle modalità di pesca notturna dell'anguilla e per il carp-fishing di cui all'articolo 24, comma 18;
- h) da euro 100,00 a euro 500,00 per le violazioni alle disposizioni relative alle zone a regolamentazione particolare;
- i) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque, in possesso di licenza di pesca professionale, pesca utilizzando attrezzi non consentiti o con modalità o tempi diversi da quelli previsti;
- j) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque, in possesso di licenza di pesca professionale, pesca in acque non destinate alla pesca professionale;
- k) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per qualsiasi semina o immissione di materiale ittico non autorizzata dalla Regione; la sanzione è raddoppiata se la semina non

- autorizzata riguarda specie ittiche non autoctone;
- l) da euro 100,00 a euro 500,00 per il rilascio nelle acque del reticolo idrografico regionale di ogni esemplare catturato appartenente alle specie alloctone che necessitano di interventi di eradicazione riportate nelle Linee guida di cui all'articolo 10;
- m) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque esercita, senza autorizzazione, l'allevamento di idrofauna a scopo di ripopolamento;
- n) da euro 100,00 a euro 500,00 per chi pesca le specie ittiche fuori dai periodi consentiti dall'articolo 26;
- o) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 5 e 6;
- p) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 7 e 8;
- q) da euro 100,00 a euro 600,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, comma 9;
- r) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 10 e 11;
- s) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 12, 13 e 14;
- t) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 15, 16 e 17;
- u) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per chi esercita la pesca senza aver effettuato il corso di cui all'articolo 20, comma 3;
- v) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la mancata registrazione dei laghetti di pesca sportiva presso il Servizio Sanitario Regionale;
- w) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi esercita la pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca e' vietata;

- x) da euro 100,00 a euro 300,00 per il soggetto organizzatore di attività agonistiche nel caso di inosservanza di disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo;
- y) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la mancata ottemperanza alle disposizioni disciplinate dall'articolo 13, comma 9;
- z) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la mancata ottemperanza alle disposizioni disciplinate dall'articolo 15, comma 4.
2. La Regione introita le somme derivanti dalle sanzioni amministrative ed impiega tali somme per la tutela, la gestione del patrimonio ittico, il ripopolamento, la vigilanza e la realizzazione di corsi di formazione necessari alla presentazione alla Regione dell'istanza per l'esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva di cui all'articolo 20."

#### Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

#### Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 08 Giugno 2018

IL PRESIDENTE

**Dott. Luciano D'Alfonso**

TESTI  
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE  
COORDINATI  
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA  
**08 GIUGNO 2018 N°11**

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)" (pubblicata in questo stesso Bollettino)

\*\*\*\*\*

**Avvertenza**

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.*

*Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\_tv/menu\_leggivi\_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH\_legislation.do?ihmlang=it".*

*I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle*

*edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

\*\*\*\*\*

LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2017, N. 28  
Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne.

Art. 4

(Associazioni e organizzazioni legate all'attività alieutica riconosciute)

1. [Nel rispetto della legge regionale 3 marzo 2005, n. 13 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della L.R. 6/1991), la Regione riconosce la personalità giuridica alle associazioni o ad altre organizzazioni piscatorie, senza fini di lucro, con decreto del Presidente della Giunta regionale.]
2. **Sono riconosciute agli effetti della presente legge** le associazioni piscatorie nazionali operanti sul territorio regionale con almeno settecentocinquanta aderenti in possesso del permesso di pesca nella regione, oppure presenti in almeno due province con un minimo di quattro società di base operanti nelle province medesime e che, ai sensi del proprio Statuto, svolgono le seguenti attività:
  - a) organizzazione di attività finalizzate alla tutela dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica;
  - b) partecipazione, in accordo con gli enti pubblici competenti, con il coinvolgimento dei propri affiliati, a progetti di conservazione, protezione e gestione degli ecosistemi acquatici;
  - c) organizzazione e gestione di propri agenti di vigilanza volontari, garantendone la formazione e l'aggiornamento;
  - d) organizzazione di manifestazioni sportive o culturali nell'ambito della pesca;
  - e) organizzazione di corsi di formazione per accompagnatori di pesca sportiva naturalistica nelle

- acque interne secondo le disposizioni della Giunta regionale;
- f) organizzazione dei corsi di formazione in relazione alle direttive della Giunta regionale.

#### Art. 16

(Aiuti alla pesca professionale e dilettantistica)

1. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la Regione puo' erogare contributi ai pescatori professionisti, singoli e associati, secondo criteri e procedure di concessione stabiliti dalla Giunta regionale e comunque nell'ambito **degli aiuti previsti in regime de minimis**.
2. La Regione eroga contributi in favore delle organizzazioni di pescatori sportivi per la realizzazione di progetti coerenti con le finalita' della presente legge.

#### Art. 20

(Esercizio dell'attivita' di pesca dilettantistico-sportiva)

1. L'attivita' di pesca dilettantistico-sportiva nelle acque del territorio regionale, fatta eccezione per quelle indicate come acque pubbliche in concessione privata, puo' essere praticata da coloro che hanno effettuato il versamento della tassa di concessione regionale e che sono titolari di idoneo attestato conseguito a seguito del corso di formazione di cui al comma 3. La licenza di pesca e' costituita dalla ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonche' la causale del versamento. **Nelle attivita' di controllo la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale e' esibita unitamente ad un documento d'identita' valido.**
2. La ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per la pesca dilettantistico-sportiva ha la validita' di un anno.
3. La Giunta regionale definisce criteri e modalita' per l'organizzazione dei corsi di formazione, in collaborazione con il Laboratorio e le associazioni di pesca sportiva, sulla biologia della fauna ittica e degli ecosistemi fluviali.

4. E' valida sul territorio della regione Abruzzo la licenza di pesca dilettantistico-sportiva rilasciata dalle altre Regioni italiane e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, purché i titolari della licenza siano in regola con il pagamento delle tasse previste nelle loro regioni di residenza.
5. La pesca dilettantistico-sportiva nelle acque di categoria B (acque a gestione ciprinicola) e di categoria C (ambienti di transizione) e' consentita tutto l'anno; la pesca dilettantistico-sportiva nelle acque di categoria A (acque a gestione salmonicola) e' consentita dalle ore otto del primo sabato di marzo fino alle ore ventiquattro dell'ultima domenica di settembre.
6. Per effettuare la pesca dilettantistico-sportiva in tutte le acque della regione e' necessario essere muniti anche del tesserino segnacatture, avente validita' annuale, rilasciato dalla Regione o dalle associazioni piscatorie di cui all'articolo 4. Con determina del Dirigente del Servizio saranno definite le modalita' di rilascio del tesserino da parte delle associazioni.
7. L'eventuale scelta di pesca particolare (no kill - zona trofeo) deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale segnacatture mediante segnatura della relativa casella.
8. Il nuovo tesserino segna catture e' rilasciato previa riconsegna del precedente che deve avvenire entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla consegna, dove e' obbligatorio, da parte del pescatore, mediante segnatura, indicare la giornata di pesca prima di iniziare l'attivita' piscatoria e la cattura effettuata senza rilascio.
9. Non sono tenuti all'obbligo della presentazione della ricevuta di versamento:
  - a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquicoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attivita' e nell'ambito degli stessi impianti;
  - b) il personale del Laboratorio o dallo stesso incaricato alle operazioni di salvaguardia e di recupero

dell'ittiofauna in caso di asciutta temporanea del corso d'acqua;

- c) il personale in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Regione.
10. Nell'esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva, la pesca subacquea è consentita esclusivamente in apnea, senza l'uso di apparecchi di respirazione, nelle località e con le limitazioni previste dalle direttive emanate dalla Giunta regionale; la pesca subacquea è in ogni caso proibita nelle acque di categoria A.
11. La pesca subacquea può essere effettuata esclusivamente da un'ora dopo la levata del sole ad un'ora prima del tramonto.
12. Non sono tenuti alla frequenza del corso di cui al comma 3 i titolari della licenza di pesca in corso di validità fino alla scadenza della stessa. **Sono, inoltre, esentati dalla frequenza del corso i pescatori che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.**
13. L'obbligo della frequenza ai corsi di cui al comma 3 decorre da 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge

#### Art. 21

(Attività di pesca dilettantistico-sportiva praticata da diversamente abili, minori ed anziani)

1. Per i disabili riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), **per i minori di età** e per coloro che hanno superato il settantantesimo anno di età, l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva è gratuito e non è soggetto a presentazione della ricevuta di versamento di cui all'articolo 20; può essere esercitata purché muniti di idoneo documento di riconoscimento, fermo restando l'obbligo di munirsi di tesserino regionale segnacatture.
- 1-bis. Per i minori con età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni non compiuti, il tesserino segnacatture può essere richiesto previo assenso di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela.**

2. I minori di quattordici anni possono esercitare l'attività alieutica solo se accompagnati da un adulto in possesso di permesso di pesca in regola con la documentazione necessaria per l'esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva; l'eventuale prelievo è annotato nel tesserino segnacatture del maggiorenne.

#### Art. 24

(Modalità e tecniche di pesca vietate)

1. È vietata la pesca con la corrente elettrica, ad eccezione di quella autorizzata dalla Regione, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.
2. Sono proibite la pesca con materiale esplodente e quella con sostanze idonee a stordire la fauna ittica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione della stessa.
3. È vietato gettare e infondere nelle acque materie idonee ad intorpidire le acque, a stordire o ad uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
4. È vietato pescare durante il prosciugamento completo; in caso di prosciugamento parziale, è permessa esclusivamente la pesca con la canna.
5. È vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili o provvisorie, quali muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, smuovendo il fondo delle acque, oppure impiegando altri sistemi di pesca non previsti dalla presente legge.
6. È vietata la pesca da sopra ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d'acqua.
7. È vietata la pesca da natanti, salvo che nei bacini lacustri classificati come acque principali. Non è consentito pescare durante la navigazione; la pesca è esercitata con motore spento e remi in barca. Fino all'arresto del natante gli attrezzi restano completamente smontati; tali limitazioni non si applicano alla pesca professionale.
8. È vietato collocare reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso i fiumi o altri

corpi idrici occupando piu' di un terzo della loro larghezza.

**9. E' vietato pescare ad una distanza inferiore a trenta metri dai ponti e dai relativi manufatti.**

**9-bis. E' vietato pescare ad una distanza inferiore a dieci metri dalle opere idrauliche a servizio delle derivazioni idroelettriche come: scale di risalita per i pesci, dighe, sbarramenti fluviali, opere di prese, sgrigliatori, canali di adduzione.**

10. Non e' consentito l'uso di attrezzi professionali ai pescatori dilettanti e sportivi.
11. E' vietata la pesca esercitata con le mani e la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.
12. L'uso del guadino e' consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
13. E' vietato l'uso a strappo degli attrezzi con amo o ancorotta.
14. Nelle acque che, in base alla loro classificazione, risultano prevalentemente popolate da salmonidi, per l'esercizio della pesca e' vietato usare larve o stadi giovanili di mosca carnaria, sangue comunque preparato o diluito o esche che ne contengano e ogni tipo di pasturazione.
15. E' vietato abbandonare esche, pesci o altra attrezzatura impiegata per la pesca lungo i corsi e specchi d'acqua o nelle loro adiacenze.
16. Gli orari per esercitare l'attivita' di pesca sono quelli indicati nelle linee guida emanate dalla Giunta regionale.
17. Gli attrezzi professionali da posta sono collocati e prelevati in osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma.
18. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, puo' disporre, in deroga al presente articolo, particolari modalita' per la pesca notturna dell'anguilla e per il Carp-fishing.

**Art. 25**

(Lunghezze minime di cattura)

1. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso fino all'estremita' della pinna caudale e quelle del gambero di fiume dall'apice del rostro fino all'estremita' del telson

(coda); per i molluschi si misura il diametro massimo delle conchiglie.

2. Le lunghezze minime che i pesci devono aver raggiunto per consentirne il prelievo sono:
  - a) anguilla cm 40 (solo se consentito dal calendario ittico);
  - b) barbo (*Barbus tyberinus*) cm 35;
  - c) carpa cm 40;
  - d) cavedano cm 20;
  - e) coregone cm 28;
  - f) luccio cm 70 (ad eccezione delle acque interne dei laghi ove la lunghezza minima deve essere di 40 cm);
  - g) tinca cm 25;
  - h) trota fario cm 22;
  - i) trota macrostigma cm 22;

**i-bis) cefalo cm 20.**
3. La Regione, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Carta ittica, puo' disporre modifiche sulle misure minime di cui al comma 2.

**Art. 27**

(Attrezzi consentiti per la pesca di professione in acque interne)

1. Gli attrezzi da pesca professionale sono utilizzati secondo le modalita' di cui alla presente legge.
  2. Gli attrezzi per la pesca professionale collocati in acqua recano un contrassegno che riporta il numero della licenza di tipo A) del titolare.
  3. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, puo' vietare o limitare, temporaneamente, l'utilizzo degli attrezzi consentiti se ricorrono comprovati motivi di salvaguardia e di tutela della fauna ittica.
  4. Gli attrezzi consentiti per la pesca professionale nelle acque interne, le relative specifiche tecniche e limitazioni di utilizzo sono individuati con provvedimento dirigenziale del competente Servizio regionale, sentito il Laboratorio di cui all'articolo 5.
- 4-bis. Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio del 29 aprile 1997 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, e' vietato a qualsiasi imbarcazione tenere a bordo o**

**effettuare attività di pesca con una o diverse reti da posta derivanti, la cui lunghezza individuale o addizionata sia superiore a 2,5 chilometri.**

---

## ATTO DI PROMULGAZIONE N. 12

**VISTO** l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

**VISTI** gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

**VISTO** il verbale del Consiglio Regionale n.108/4 del 25.5.2018

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### PROMULGA

LEGGE REGIONALE 08.06.2018, N. 12

**Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) derivanti da sentenze esecutive. Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica (DPE). Elenco DPE001/03.**

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

#### Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti i debiti fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 1.225.420,72, derivanti da sentenze esecutive nn.

442/16, 452/16 e 443/16 pronunciate dal Tribunale civile di L'Aquila, come specificate nella scheda DPE001/03 allegata alla presente legge.

#### Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti nell'articolo 1 trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 1.225.420,72, nelle risorse allocate nella Missione 10, Programma 2, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.

#### Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).